



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Approvato con delibera di Consiglio n 42 del 16.12.2025



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN LUOGHI ALL'APERTO

ART. 4 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 5 - FATTISPECIE SOGGETTE A VERIFICA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 6 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

ART. 7 - FUNZIONI

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 9 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 10 - PARERE E VERBALE DELLA COMMISSIONE

ART. 11 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SPESE DI ISTRUTTORIA

ART. 12 - COMMISSIONE RISTRETTA

ART. 13 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

ART. 14 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 1 – (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative alle manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – di seguito CCVLSP o Commissione – di cui all'art. 141 e seguenti del “Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, di seguito “TULPS”, approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo svolge le sue funzioni in forma associata, come consentito dall'art. 141 bis del TULPS, in nome e per conto dei Comuni di Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone e Serra Sant'Abbondio, sotto la gestione dell'Unione Montana del Catria e Nerone.
3. All'Unione Montana del Catria e Nerone è attribuita la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Art. 2 – (DEFINIZIONI)

Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **luogo pubblico**: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es: Vie, Piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e dei Regolamenti Comunali;
- b) **luogo aperto al pubblico**: quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo (es: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura, etc.);
- c) **luogo esposto al pubblico**: quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) **spettacoli**: quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es: cinema, teatro);
- e) **trattenimenti**: quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es: ballo);
- f) **manifestazioni temporanee**: gli spettacoli o trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- g) **allestimenti temporanei**: le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- h) **sagre e fiere**: le manifestazioni nelle quali è prevista l'attività di somministrazione temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) **locali di pubblico spettacolo o intrattenimento**: l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- j) **spettacoli viaggianti**: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero dell'interno 18/05/2007 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- k) **attrazione**: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- I) **spettacolo viaggiante e attività circense:** tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzi mobili, all’aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti di divertimento;
- m) **parchi divertimento:** complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzi dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 337/1968, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista un’organizzazione, comunque costituita di servizi comuni;
- n) **circoli privati:** i locali il cui accesso è riservato ai soci;
- o) **capienza:** l’affollamento massimo definito dal titolo Decreto del Ministero dell’interno 19/08/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
- p) **provvedimento finale:**
 - Autorizzazione per eventi con spettatori oltre le 200 persone che NON rientrano tra quelli previsti all’art. 1 comma 2, lett. a) e titolo IX del DM 19 agosto 1996, previa agibilità da parte della Commissione Locale di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del TULPS;
 - Autorizzazione per eventi con spettatori oltre le 200 persone che rientrano tra quelli previsti all’art. 1 comma 2, lett. a) e titolo IX del DM 19 agosto 1996;

Art. 3 – (MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN LUOGHI ALL’APERTO)

1. Ai sensi dell’art. 18 del TULPS, i promotori di una riunione in luogo pubblico ne danno preavviso, almeno 3 giorni prima, al Questore, trasmettendo la documentazione necessaria tramite portale SUAP. La comunicazione è firmata dal promotore dell’evento e dal Sindaco del Comune in cui ricade la manifestazione o da suo delegato. La comunicazione è trasmessa per tutte le riunioni e manifestazioni in luogo pubblico in cui non è previsto il pubblico spettacolo, secondo il modello scaricabile dal portale del SUAP.
2. I promotori di una riunione in luogo pubblico in cui si svolge una manifestazione con pubblico spettacolo, ne danno preavviso, almeno 15 giorni prima, al Questore trasmettendo la documentazione tramite portale SUAP, come previsto dalla Circolare della Prefettura di Pesaro e Urbino del 03/05/2018. La comunicazione è firmata dal promotore dell’evento e dal Sindaco del Comune in cui ricade la manifestazione o da suo delegato. La comunicazione è trasmessa per tutte le riunioni e manifestazioni in luogo pubblico in cui è previsto il pubblico spettacolo secondo il modello scaricabile dal portale del SUAP.

Art. 4 – (MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO)

1. Il promotore di una manifestazione di pubblico spettacolo presenta istanza o SCIA esclusivamente a mezzo portale telematico all’indirizzo <https://catrianerone.nuvolaitsoft.eu/suap/>. All’istanza o SCIA è allegata la seguente documentazione:
 - a) richiesta autorizzazione in deroga nel caso di superamento dei limiti acustici previsti dal Regolamento Comunale;
 - b) richiesta autorizzazione di occupazione suolo pubblico, ove necessario;
 - c) piano di soccorso sanitario ai sensi della DGR n. 966 del 09/11/2015 con la relativa comunicazione al servizio di Emergenza Territoriale 118;



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

d) idoneità statica delle strutture allestite e corretto montaggio delle strutture installate a firma di tecnico abilitato (da trasmettere prima dell'avvio dell'attività);

e) dichiarazione di conformità di tutti gli impianti presenti nell'ambito della manifestazione (da trasmettere prima dell'avvio dell'attività);

2. Il procedimento da seguire è distinto in base alla tipologia di manifestazione, come segue:

a) per eventi con spettatori fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 anche che si ripetono per più giorni, anche non consecutivi, che mantengono le stesse caratteristiche: SCIA con allegata relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal DM 19 agosto 1996;

b) eventi con spettatori fino a 200 persone che si concludono oltre le ore 24: SCIA con allegata relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal DM 19 agosto 1996 e deroga al regolamento comunale vigente in merito alla conclusione dell'evento oltre le ore 24;

c) eventi con spettatori oltre le 200 persone che rientrano tra quelli previsti all'art. 1 comma 2, lett. a) e titolo IX del DM 19 agosto 1996: autorizzazione, presentando domanda e allegando:

- idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnici abilitati;
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- l'appontamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- piano di sicurezza della manifestazione;

d) eventi con spettatori oltre le 200 persone che non rientrano tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e titolo IX del D.M. 19 agosto 1996: autorizzazione, presentando domanda e previa verifica della Commissione Locale di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS;

e) eventi previsti dall'art. 7 del D.L. 201/2024 convertito in L. 16/2025 con spettatori fino a 2000 persone che si svolgono dalle ore 8 alle 1 del giorno successivo anche che si ripetono per più giorni, anche non consecutivi, che mantengono le stesse caratteristiche: SCIA con allegata relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996.

- **N.B.** La relazione asseverata, che sarà valida per i 2 anni successivi, dovrà riportare la seguente dicitura: *"Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità"*

- **N.B.** Sono compresi negli eventi previsti dall'art. 7 D.L. 201/2024 esclusivamente quelli rientranti nell'elenco di seguito riportati:

1. spettacoli teatrali
2. concerti di musica dal vivo
3. spettacoli di danza (da intendersi quale "balletto" e non intrattenimento danzante)



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

4. musical
5. proiezioni cinematografiche
3. Il promotore presenta l'istanza di autorizzazione, corredata della documentazione propedeutica al rilascio del provvedimento, almeno:
 - 40 giorni prima dello svolgimento della manifestazione se l'evento non rientra nelle esenzioni previste dal titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, in quanto si rende necessaria la convocazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione se l'autorizzazione rientra tra quelle dove è prevista l'esenzione della convocazione della Commissione di Vigilanza.
4. Il promotore presenta SCIA almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 comporta l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione e dello svolgimento della manifestazione.
6. Le procedure di cui al presente articolo sono riassunte all'allegato 1.

Art. 5 – (FATTISPECIE SOGGETTE A VERIFICA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo esercita la propria attività riguardo a:
 - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
 - d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - g) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
 - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);

- o) auditorium e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone);

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione e, pertanto all'applicazione dell'art. 80 del TULPS:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panchine, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, sfilate in maschera ecc.).

In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02/07/2003);

- b) giostre dello spettacolo viaggiante in numero non superiore a quattro, e non costituenti luna park;

- c) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

- d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

- e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo;

- f) allestimenti temporanei (stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

- g) sagre e manifestazioni di piazza minori e attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, organizzate da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale nelle quali, ancorché presente, la componente spettacolo e/o trattenimento, si svolgono all'aperto e senza l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, manifestazioni varie.

È consentito l'uso di palchi e pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora purché, queste ultime, installate in aree non accessibili al pubblico;

- h) allestimenti temporanei in occasione di manifestazioni sportive su strada (palchi, pedane, gazebo ecc.) utilizzate esclusivamente per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione e in concomitanza con la partenza e arrivo dei concorrenti e comunque non finalizzate all'accoglienza del pubblico;

- i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- j) mostre ed esposizioni con finalità di vendita effettuate con l'utilizzo di gazebo anche se utilizzati per accogliere attrezzature e persone per finalità di somministrazione.

- k) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- l) piscine annesse ad attività ricettive il cui utilizzo sia consentito solo ai clienti della struttura;



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- m) installazione di luminarie o strutture elettriche temporanea in occasione di particolari festività, ceremonie o ricorrenze anche a carattere locale;
- 3.** Per i casi di cui alla lettera a), g) e h) del comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931, prima dell'inizio dell'attività, deve essere presentata la seguente documentazione:
- dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
 - certificato di collaudo tecnico funzionale delle strutture da parte di professionista abilitato;
 - per quanto attiene le sfilate di carri allegorici, si applicano le disposizioni in merito dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno Prot. 17802/114 del 1° dicembre 2009.
- 4.** Per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere fornita la dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
- 5.** Per l'installazione delle strutture di cui alla lettera j) è richiesta la dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore della struttura, qualora trattasi di ditta iscritta alla CCIAA per tale attività. In caso contrario è richiesta la certificazione di cui al comma 3 lettera a).
- 6.** Per l'installazione di cui alla lettera m) è prodotta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico installato.
- 7.** Per i casi contemplati nel presente articolo, qualora siano utilizzati i palchi di proprietà delle Amministrazioni Comunali, la dichiarazione di corretto montaggio è prodotta dal Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, fatte comunque salve le rimanenti certificazioni da produrre.
- 8.** Ai sensi dell'articolo 7 decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 recante "Misure urgenti in materia di cultura" per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori l'interessato presenta la SCIA.
- 9.** Per gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente, nel caso di capienza di pubblico superiore a 200 persone, l'attività di spettacolo e di intrattenimento soggiace al normale regime autorizzativo indicato dagli articoli 68 e 69 del TULPS e l'Unione Montana del Catria e Nerone rilascia l'autorizzazione all'esercizio solamente dopo aver acquisito il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. In mancanza di tale autorizzazione, l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è sanzionata ai sensi dell'articolo 681 del Codice penale.
- 10.** Nel caso di manifestazioni con particolari complessità tecnico organizzative per le quali non sia necessaria la commissione comunale o provinciale di pubblico spettacolo, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di indire una conferenza di servizi semplificata, per l'esame della documentazione della manifestazione.

Art. 6 – (COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA)

- 1.** Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis R.D. 635/1940, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è nominata dal Presidente prottempore dell'Unione con proprio Decreto per la durata di anni tre e mantiene le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione.



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

2. Sono componenti effettivi della Commissione:

- a) il Sindaco prottempore o suo delegato che la presiede;
- b) il Comandante prottempore del Corpo di Polizia Locale o suo Delegato;
- c) il Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per il territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) il Dirigente prottempore Responsabile dell'ufficio Sportello Attività Produttive o suo delegato;
- e) il Dirigente prottempore dell'ufficio tecnico o suo delegato;
- f) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- g) un esperto in materie elettrotecniche.

3. Possono essere invitati come componenti aggregati alla commissione, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modifiche, alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o suo delegato.

4. Può inoltre essere invitato dal Presidente, ove se ne ravvisi la necessità e a scopo meramente consultivo, un funzionario del Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e d'esercizio.

5. Può partecipare alla Commissione, su richiesta del proponente, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o un rappresentante per le manifestazioni temporanee, senza diritto di voto, relativamente alla trattazione delle istanze dei propri associati.

6. Possono altresì partecipare alle sedute della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

7. Ogni componente effettivo della Commissione può nominare un delegato che parteciperà alla seduta, comunque in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti. Le deleghe devono essere conferite in forma scritta o anche via PEC.

8. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Presidente.

9. La data della riunione è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica, anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.

Art. 7 – (FUNZIONI)

1. La Commissione, ai fini di cui all'articolo 80 del TULPS, provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito CPVLPS).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accettare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 08/01/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione del TULPS, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per le quali la Commissione di vigilanza Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
5. Alla Commissione spetta anche il controllo sulle misure di sicurezza adottate, in riferimento allo svolgimento di manifestazioni temporanee aventi le caratteristiche del pubblico spettacolo e trattenimento.
6. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a) locali cinematografici o teatri e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) parchi di divertimento e attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiore ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della sanità.
7. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica da parte dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione. La commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali. A tal fine la commissione è integrata da un veterinario della competente azienda sanitaria locale e dal tecnico del fondo, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Art. 8 – (CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE)



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione Comunale, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo i casi di urgenza.
2. L'avviso di convocazione, contenente la data ed il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo, deve essere inviato per via telematica per mezzo PEC.
3. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare il Presidente della Commissione Comunale e direttamente i rispettivi delegati, affinché li sostituiscano.
4. Della convocazione è sempre informato anche il richiedente, il quale ha diritto di essere sentito, personalmente o tramite i suoi rappresentanti muniti di delega scritta, di assistere ai sopralluoghi e di presentare memorie ed osservazioni scritte attinenti al procedimento.

Art. 9 – (RIUNIONI DELLA COMMISSIONE)

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 20 giorni prima di tale data.
3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. L'avviso di convocazione deve essere corredata da tutta la documentazione tecnica che comunque è immediatamente consultabile, presso l'ufficio SUAP, da parte di tutti i componenti della Commissione.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.
6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei componenti aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, prima della data della riunione, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente della Commissione Comunale.
8. La Commissione si riunisce per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modifica di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed allestimento di manifestazioni occasionali. Gli accessi della commissione sono preventivamente comunicati al destinatario del provvedimento finale. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura del SUAP, sentiti i componenti della Commissione stessa.



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

9. La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario per l'esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e/o per l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
10. I componenti hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, oltre che rispettare il codice di comportamento del Comune.
11. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, personale di altri settori ed uffici comunali o comunque di altri enti interessati in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Art. 10 – (PARERE E VERBALE DELLA COMMISSIONE)

1. Il parere della Commissione ha forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi elencati all'art. 4, comma 2, lettere da a) a g) e qualora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti di cui all'art. 4, comma 3, aggregati nonché dei componenti di cui all'art. 4, comma 6.
2. Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
3. Il parere si intende validamente assunto all'unanimità dei componenti effettivi. Ciascun componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del suo voto.
4. Di ogni seduta o sopralluogo deve essere redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta nonché di tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti ufficialmente convocati e dal Segretario ed è inviato a tutti i componenti e agli Enti competenti. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato del provvedimento finale, a cura del Segretario della Commissione.

Art. 11 – (TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SPESE DI ISTRUTTORIA)

1. I componenti effettivi della Commissione non hanno diritto al gettone di presenza a carico del Comune. I componenti della Commissione che abbiano chiesto di esserne parte non hanno diritto al gettone di presenza a carico del Comune.
2. I componenti esperti hanno diritto al gettone di presenza a carico dell'Unione di pari importo a quello attribuito ai componenti delle Commissioni del Consiglio Comunale.
3. Il costo per ogni sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza è fissato dal tariffario dell'Unione.
4. Le spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti oggetto del presente Regolamento sono determinate con deliberazione della Giunta dell'Unione. Le spese della Commissione sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo dev'essere corrisposto all'Unione con versamento effettuato tramite PagoPA o altro canale di pagamento abilitato, da effettuarsi prima della riunione o del sopralluogo. Le tariffe sono approvate con Deliberazione della Giunta dell'Unione. La mancata corresponsione delle spese comporta il mancato rilascio del parere.
5. Nessun pagamento è dovuto per:
 - a) per l'esame dei progetti;



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- b) per le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale, richieste direttamente dal Comune;
 - c) per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.
6. Il richiedente provvederà al pagamento degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione. Tali importi sono definiti come "spese di funzionamento della Commissione".

Art. 12 – (COMMISSIONE RISTRETTA)

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Il presidente della Commissione, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti è comunicato in forma scritta al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Art. 13 – (LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE)

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al vigente Decreto Ministeriale recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del vigente Decreto Ministeriale recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che esprime il parere di competenza.
4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo non è conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
5. Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica è allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 14 – (ALLESTIMENTI TEMPORANEI)

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la



UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE

Via Gaetano Lapis n. 8 - 61043 CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.
3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore presenta una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore presenta domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Art. 15 – (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE)

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse ai sensi della disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.